NUOVE DISPOSIZIONI SU SCARICO A PARETE: OGGI SI PUÒ

Con la modifica prevista dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 le disposizioni contenute dall'art. 5, comma 9 e segg. del D.P.R. 412/93 sono state nuovamente riviste.

Queste le nuove casistiche in cui è possibile scaricare a parete (valide per installazioni effettuate dopo il 31 agosto 2013).

Per ulteriori approfondimenti visita il sito immergas.com



l° CASO


Sostituzione di caldaia che già scaricava a parete



Utilizzabili tutte le caldaie a condensazione Immergas

2° CASO

Sostituzione di caldaia a tiraggio naturale che scaricava in canna collettiva ramificata



Utilizzabili tutte le caldaie a condensazione Immergas

3° CASO

Incompatibilità con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale

Utilizzabili tutte le caldaie a condensazione Immergas

4° CASO

Il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto

Utilizzabili tutte le **caldaie a condensazione** Immergas

5° CASO

Ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione

Utilizzabili tutte le caldaie a condensazione Immergas

6° CASO

Installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto

Utilizzabili MAGIS VICTRIX, MAGIS HERCULES, VICTRIX HYBRID, MAGIS COMBO V2, etc.

Il decreto prevede che i comuni adequino i propri regolamenti alle nuove disposizioni





